

RISCOSSIONE

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti superiori a 100.000 euro

di **Alberto Fontana** – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza

Convegno di aggiornamento

Tutto quesiti e casi operativi sulle dichiarazioni dei redditi

Scopri di più

Il [comma 94, dell'articolo 1, L. 213/2023](#) (Legge di bilancio 2024), ha introdotto il seguente disposto normativo: “[...] *per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. [...]*”.

La norma si chiude con la previsione che, con la finalità di verificare le condizioni appena descritte, sui modelli F24 contenenti compensazioni vi saranno dei **controlli preventivi** che, in caso di presenza dei precedenti presupposti, potranno **bloccare la delega di pagamento** (si tratta del c.d. “F24 sospeso”, di cui all'[articolo 37, commi 49-ter e 49-quater, D.L. 223/2006](#)).

Tale norma **non è da confondere con il divieto di compensazione**, di cui all'[articolo 31, D.L. 78/2010](#), riguardante i contribuenti che hanno **iscrizioni a ruolo superiori a 1.500 euro**, in quanto il **piano di azione delle due norme è diverso**. In questo caso, il **divieto alla compensazione non è assoluto**, poiché **non riguarda la parte eccedente**. Ad esempio, si supponga che un contribuente abbia un importo iscritto a ruolo scaduto pari a 2.000 euro, e un credito Irpef potenzialmente compensabile di 10.000 euro. La parte eccedente del credito rispetto al ruolo, ovvero 8.000 euro = (10.000 euro – 2.000 euro), sarà **liberamente utilizzabile in compensazione orizzontale, decorsi almeno 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi**, previa apposizione del **visto di conformità**.

Il nuovo limite introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, che avrà decorrenza dal prossimo 1.7.2024, introduce, invece, un **limite assoluto**, che si preannuncia essere **un'ulteriore stretta sulle compensazioni** dei crediti. Pertanto, il divieto di compensazione orizzontale dei crediti fiscali nel modello F24, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), troverà applicazione anche per la parte dei **crediti eccedente gli importi iscritti al ruolo**.



Un altro aspetto importante è che il blocco della compensazione riguarda **ogni tipologia di credito**, quindi anche quelli istituiti dalla **legislazione speciale**, e quelli **non erariali**, tipicamente gestiti nel **quadro RU** del modello Redditi (come, ad esempio, i crediti d'imposta per investimenti in **beni strumentali**).

Per quanto attiene, invece, al profilo soggettivo, il divieto opera solo **in presenza di ruoli scaduti o accertamenti affidati in riscossione**. Quindi **non riguarderebbe gli avvisi bonari**, gli **avvisi di recupero** dei crediti d'imposta, gli **avvisi di liquidazione** e di accertamento non esecutivi, per i quali **non sia ancora stata notificata la cartella di pagamento**.

Ad aggravare il campo di limitazione dell'istituto della compensazione, sembrerebbe che **nemmeno la rateizzazione in corso nel ruolo abbia efficacia**; quindi, nemmeno il pagamento della prima rata della dilazione dei ruoli **farebbe venire meno il divieto di compensazione**. E altrettanto influente sembrerebbe la presentazione del ricorso. Infatti, la Legge di Bilancio 2024 prevede che il divieto "*cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle sanzioni contestate*"; di conseguenza, l'unico modo per compensare senza rischiare sanzioni sembrerebbe essere proprio quello di **estinguere il ruolo** (o l'accertamento esecutivo) per intero. Tuttavia, **la sospensione** giudiziale o amministrativa **rende possibile la compensazione**.

In conclusione, si tratta di una **norma con effetti deflagranti**; si pensi, infatti, agli ingenti crediti edilizi che, per effetto di tale norma, **non posso essere usati in compensazione**. Questi crediti, già incagliati, nel caso la norma non venisse mitigata, **sarebbero inibiti nel loro utilizzo** e gli stessi **istituti di credito** potrebbero essere **disincentivati dal loro acquisto**.